

# Consiglieri non esecutivi di società bancarie con obbligo di monitoraggio

Sono compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio

/ Stefano COMELLINI

I consiglieri **non esecutivi** delle società bancarie hanno il dovere di agire informati (ex artt. [2381](#), commi 3 e 6, e [2392](#) c.c.) e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da esercitare efficacemente una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Con il principio così espresso nella sentenza n. 13150 depositata ieri, la Cassazione ha confermato la **responsabilità** del presidente del CdA di un noto istituto di credito per "manipolazione del mercato" ([art. 187-ter](#) del TUF), integrato dalla diffusione, attraverso la pubblicazione di relazione semestrale sottoscritta dallo stesso, di dati falsi sulla dimensione del patrimonio di base, del patrimonio supplementare, del patrimonio di vigilanza, e dei relativi coefficienti patrimoniali.

Nel caso di specie, quindi, la conferma della delibera sanzionatoria CONSOB si è fondata sul riconosciuto apporto, concorrente e commissivo, del ricorrente nell'integrare il fatto tipico sanzionato dalla norma, avendo egli stesso **certificato**, quale soggetto obbligato, la genuinità e corrispondenza di tali dati – poi rivelatisi fuorvianti – alla effettiva situazione patrimoniale della banca.

D'altronde, l'illecito ex art. 187-ter del TUF, non richiedendo particolari qualificazioni soggettive, può essere integrato da chiunque, e non solo da un soggetto qualificato; così che l'illecito va ascritto, in via concorsuale, a tutti coloro che, a vario titolo, abbiano concorso alla diffusione delle informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, previste dalla norma, vuoi in ragione della **qualità personale** rivestita in seno alla società, vuoi per il determinante apporto causale concretamente arrecato al processo di ideazione, gestazione, formazione e trasfusione di contenuti da soggetti che siano stati coinvolti da coloro che ricoprivano cariche sociali.

Altro *dictum* di legittimità richiamato in sentenza – sia pure riferito alle **sanzioni amministrative** pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari – evidenzia, in tale ambito, una serie di fattispecie destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della *suitas* della condot-

ta inosservante; sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'[art. 3](#) della L. n. [689/1981](#), l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. [9546/2018](#)).

In altre parole, ai fini dell'affermazione della sussistenza della **colpa** del trasgressore, è sufficiente la prova della sua condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, mentre per "inversione" dell'onere probatorio deve intendersi solo che la prova dell'inesigibilità della condotta spetta al suddetto trasgressore.

Si aggiunga poi la dirimente considerazione che il sistema del diritto societario prevede, tra l'altro, il **potere-dovere** degli amministratori, pure in sede collegiale, di agire informati e si qualifica teleologicamente, ex art. 2381, comma c.c. nella valutazione, "sulla base della relazione degli organi delegati", del generale andamento della gestione.

In particolare, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle **segnalazioni** provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business (bancario) e, partecipando delle decisioni gestionali proprie dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter validamente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi (Cass. n. [5606/2019](#)).

Proseguendo nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità aveva già precisato che gli amministratori privi di deleghe sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di **professionalità**, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi e, stante la presunzione di colpa, è sufficiente a tal fine che l'Autorità di vigilanza dimostri l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, spettando a questi ultimi di provare di essersi attivati (Cass. n. [22848/2015](#)).

Pertanto, l'addurre – come prospettato dal ricorrente – che egli "non veniva mai informato", a fronte di una rilevante operazione di acquisizione di altro istituto di credito, diviene per la Corte una sorta di ammissione di **responsabilità** che non può essere tralasciata.